

Comune di Brozolo

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Regolamento sul DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 27.07.2016

INDICE

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Competenza

Capo II - Disciplina del procedimento d'interpello

Art. 3 Presentazione dell'istanza

Art. 4 Istanza di interpello

Art. 5 Adempimenti del Comune

Art. 6 Efficacia della risposta del Comune

Capo III - Disposizioni Finali

Art. 7 Norma di rinvio

Art. 8 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e s.m.e.i., e del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156, disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell'istituto dell'“*Interpello del contribuente*” in materia di fiscalità locale, con particolare riferimento all'applicazione delle disposizioni normative dei tributi, per i quali il Comune riveste la qualifica di Ente impositore.
2. Scopo del presente regolamento è disciplinare nel Comune di Brozolo l'esercizio del Diritto di Interpello, al fine di semplificare i rapporti tra i contribuenti e l'amministrazione comunale.
3. Tale istituto consente, a ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza interpretativa delle disposizioni tributarie, di formulare quesiti al Comune mediante la presentazione di una istanza scritta allo scopo di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata e corretta applicazione della norma rispetto a casi concreti e personali.
4. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non configurandosi in questi incertezze interpretative.

Art. 2 - Competenza

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente alle istanze concernenti i tributi per i quali il Comune è Ente impositore.

CAPO II DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DELL'INTERPELLO

Art. 3 - Presentazione dell'istanza

1. L'istanza di interpello può essere presentata dai contribuenti e dai soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
2. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi Professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tale caso, la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui al successivo articolo 6.
3. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto dell'istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude, in via di principio, la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere i caratteri dell'interpello e produrre gli effetti di cui al successivo articolo 6.

4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante una delle seguenti modalità:

- *mediante consegna diretta;*
- *con spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;*
- *mediante posta elettronica certificata (pec)*
- *mediante fax.*

5. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 4 – Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano l'istituto e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo rappresentante legale, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale, per il quale sussistono obiettive condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa della norma di riferimento;
- c) le specifiche disposizioni di cui si chiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'istante o del suo legale rappresentante oppure l'elezione di altro recapito quale domicilio, presso il quale devono essere effettuate - anche via fax o posta elettronica certificata - le comunicazioni del Comune;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in quest'ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei dati identificativi dell'istante;
- b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
- d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
- e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- g) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

4. In caso di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1 lettere c), d), e) ed f), il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare la propria domanda

entro 30 (trenta) giorni dall'invito. In tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 5 – Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Funzionario Responsabile del tributo, deve essere comunicata al contribuente, a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite fax o posta elettronica certificata (PEC) presso i recapiti indicati nell'istanza medesima, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.

2. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il Funzionario Responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso, il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo, o per la mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

4. Per le questioni particolarmente complesse, il Funzionario Responsabile del Tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

Art. 6 – Efficacia della risposta del Comune

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettato. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purchè siano riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, precedentemente data, nella risposta del Comune.

2. Qualora la risposta del Comune su istanze regolarmente presentate, ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello e nei confronti dell'istante, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza) nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune né per il recupero dell'imposta, né per le sanzioni e gli interessi.

5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto di interpello, verificatesi successivamente alla risposta dell'ufficio e derivanti da modifiche legislative o regolamentari sopravvenute, fanno cessare l'effetto vincolante della risposta.

6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nella data in cui la relativa la deliberazione di approvazione diventa esecutiva.